

purtroppo non sempre questo parametro viene osservato, tant'è che molte imprese attraverso alcuni artifici legislativi riescono ad eluderlo;

impegna il Governo

ad attivare le opportune iniziative affinché il parametro della crescita occupazionale sia effettivamente osservato dalle imprese beneficiarie di fondi per la incentivazione alle attività produttive.

9/5627/7. Casinelli, Molinari.

La Camera,

premesso che

l'articolo 8 del disegno di legge recante norme in materia di attività produttive, prevede l'istituzione di un fondo per l'innovazione degli impianti a fune;

tale norma sembra dare seguito ad un precedente ordine del giorno presentato dagli onorevoli Comino e Barral ed accolto dal Governo nella seduta del 19 novembre 1998, volto all'adozione di misure necessarie ad agevolare gli interventi di innovazione, di ammodernamento e di miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti medesimi;

i tempi per la trasmissione delle domande, di cui al comma 2, del citato articolo 8, sono ristretti, anche in considerazione del fatto che le stesse domande devono essere trasmesse al Ministero dell'Industria dalle regioni;

gli impianti a fune rivestono un'importanza determinante per lo sviluppo e l'economia di molti comuni montani, meta di turismo sciistico;

impegna il Governo

a prevedere a partire dal Documento di programmazione economica e finanziaria e nelle conseguenti leggi di bilancio un adeguato incremento della attuale dotazione finanziaria del Fondo di cui all'ar-

ticolo 8 del provvedimento in esame, al fine di consentire ai proprietari ed ai gestori degli impianti le cui domande non pervenissero nei tempi ristretti previsti dal citato comma 2, di poter usufruire del contributo previsto per la realizzazione delle necessarie opere di ammodernamento e miglioramento degli impianti e della messa in opera del loro livello di sicurezza.

9/5627/8. Barral, Chiappori, Galli, Stefani.

La Camera,

premesso che

l'articolo 2 del disegno di legge « Norme in materia di attività produttive », reca norme in materia di programmi nei settori aerospaziale e duale;

tale articolo prevede stanziamenti per gli interventi riguardanti la realizzazione di progetti e programmi ad elevato contenuto tecnologico nei settori aeronautico e spaziale, così come previsto dalla lettera a), comma 1, del precedente articolo 1 del provvedimento in discussione;

per la rilevanza dei programmi e dei progetti menzionati le agevolazioni previste dall'articolo 2 saranno utilizzate unicamente dalle grandi imprese aeronautiche capaci di ingenti investimenti;

la rilevanza in termini di *know-how*, capacità progettuali e professionalità assunta da quelle piccole e medie imprese che non fanno parte dell'indotto, ma operano autonomamente nel settore in questione;

impegna il Governo

a considerare le suddette piccole e medie imprese operanti nel settore aeronautico un volano di sviluppo nel settore aeronautico civile ed a prevedere adeguate e specifiche forme di sostegno ed incenti-

vazione, che consentano alle piccole e medie industrie del settore aeronautico di affrontare adeguatamente la competizione europea ed internazionale.

9/5627/9. Chiappori, Barral, Galli, Stefani.

La Camera,

premesso che

è in discussione la partecipazione di aziende italiane alla costituenda società nota come *Airbus* per la costruzione di velivoli destinati all'aviazione civile con rilevante contenuto tecnologico;

Airbus ha accusato nel 1998 un'ingente perdita operativa a causa delle continue pressioni sui prezzi nel comparto degli aerei di piccola taglia e che il passivo maturato lo scorso anno da *Airbus* ammonterebbe a circa 200 milioni di dollari;

la società Alenia-Finmeccanica è in trattative con CASA per l'eventuale acquisizione di questo gruppo spagnolo che possiede il 4,2 per cento nel gruppo europeo di interesse economico *Airbus*, ma che tali trattative potrebbero non giungere in porto;

la società francese *Aerospatiale*, principale quotista nel *GEIE Airbus* col 37,9 per cento a pari quota con la tedesca *Daimler Chrysler Aerospace*, è in fase di profonda trasformazione in vista della fusione con *Matra hautes technologies (MHT)*, e che lo stesso ministro della difesa Alain Richard ha dichiarato che i rischi tecnici assunti nei contratti di vendita di *Airbus* vanno considerati fattori negativi nella valorizzazione di *Aerospatiale* e che nell'esercizio 1998 *Aerospatiale* ha registrato una notevole diminuzione degli utili dovuta ad accantonamenti per 1,4 miliardi di franchi per *Airbus*, le cui perdite hanno pesato su *Aerospatiale* per 68 milioni di franchi;

la società *British Aerospace (Bae)*, presente nel *GEIE Airbus* col 20 per cento, è a sua volta in fase di acquisizione della GEC Marconi e che anche sui conti 1998 di *Bae* la perdita di *Airbus* ha avuto un riflesso negativo, pari a 25 milioni di sterline, compresi gli interessi;

la situazione delineata rischia di compromettere o almeno di rinviare a lungo la progettata costituzione di un grande società europea dell'aeronautica e della difesa (EADC).

impegna il Governo

a esaminare, prima di decidere la partecipazione di società italiane al patrimonio di costituende società internazionali nel settore aerospaziale, i piani industriali di dette società e gli oneri che potrebbero da essi derivare;

a esaminarne altresì i *business plan* valutando le ricadute tecnologiche ed economiche di interesse per il sistema di imprese italiano;

a svolgere ogni altro atto di *due diligence* che riterrà necessario per garantire l'opportunità, la tempestività e l'efficacia degli investimenti;

a informare il Parlamento sugli sviluppi di una situazione politica, economica e industriale in continuo movimento a livello europeo e mondiale.

9/5627/10. Giovine, Barral.

La Camera,

esaminato l'A.C. 5627 concernente « norme in materia di attività produttive »:

considerato che:

i prodotti ed i sistemi generati dalla industria a tecnologia avanzata nei settori dell'elettronica, delle telecomunicazioni, dello spazio e dall'aerospazio, dei nuovi materiali, presentano una significativa capacità di risposta alla domanda civile privata ed alle esigenze pubbliche di sicurezza

e di difesa e perciò costituiscono un patrimonio nazionale di primaria importanza strategica, in riferimento a posizioni scientifiche e tecnologiche da salvaguardare, ad occasioni di occupazione qualificata in aree territoriali equamente distribuite al nord ed al sud del paese, alla messa in opera di reti infrastrutturali per servizi ad alto contenuto civile, sociale, della mobilità, della salute e della formazione;

che le applicazioni di tali tecnologie vengono sollecitate:

dall'avvio di programmi europei basati sulle telecomunicazioni satellitari e sull'insediamento di reti come nei casi:

della sicurezza e del controllo della navigazione aerea e multimodale terrestre, ferroviaria e navale - programma GNSS e progetto Galileo GNSS 2;

della osservazione della terra finalizzata alla rappresentazione in continuo della evoluzione dei fenomeni naturali, fisici e sociali che producono rischi da tenere sotto controllo e da ridurre nelle loro manifestazioni pericolose (programma Earth Observation e progetto Cosmo - Sky-med);

delle comunicazioni multimediali per l'esercizio di servizi afferenti alla società dell'informazione, alla mobilità sostenibile, alle prestazioni a distanza per telemedicina, telelavoro e teleformazione;

nonché dai processi d'integrazione dell'industria europea che muove verso la costituzione società per l'aerospazio e la difesa (EADC) processo al quale l'industria italiana prende parte nei programmi nei velivoli da trasporto europei e nel consorzio Eurofighter puntando a consolidare la presenza in alcune aree di eccellenza (elicotteri, addestratori a getto, velivoli regionali);

affermato l'impegno del Governo che con il DPCM 19 dicembre 1998 relativo al coordinamento della politica spaziale nazionale per l'ingresso nei programmi europei GNSS, Earth Observation, Euro-

skyway, Lanciatore Vega, ha posto a disposizione un primo intervento finanziario di 600 miliardi di lire e con il ddl 5627/1998 « norme in materia di attività produttive » che contemplano interventi nel settore aeronautico con specifico riferimento ai programmi dei settori duali, riservato la disciplina dei sostegni da concedere, alla emanazione di un regolamento concernente « programmi ad elevato contenuto tecnologico nei settori aeronautico e spaziale e nel settore dei prodotti elettronici ad alta tecnologica suscettibili di impiego duale »;

impegna il Governo

ad adottare i provvedimenti opportuni, di indirizzo e di azione, per porre in sinergia la politica del Ministero dell'industria volta a potenziare il settore aeronautico assecondando i processi di integrazione europea del settore, con la politica del coordinamento ministeriale volta a sostenere la partecipazione della industria e della scienza italiane alla programmazione spaziale;

ad assumere come problema di Governo, istituendo al riguardo opportuni strumenti presidenziali di coordinamento, la questione della conoscenza, dello studio, della selezione, della valorizzazione, delle cosiddette tecnologie *dual use*, indirizzando, con adeguati strumenti legislativi, la formazione di « pacchetti tecnologici duali » di offerta favorendo la esportazione degli stessi nell'ottica della politica dello sviluppo sostenibile finalizzata alla stabilizzazione delle aree esterne di interesse nazionale ed alla riduzione delle sperequazioni esistenti mediante il contestuale appoggio all'insediamento in loco di risorse produttive e tecnologiche per l'occupazione e le piccole imprese.

9/5627/11. Labate, Ruggeri, Sergio Fumagalli, Saonara, Alloisio, Giovine, Barral.

La Camera,

premessò che l'adeguamento alle normative in materia di prevenzione incendi per i rifugi alpini, stante la loro ubicazione in zone accessibili con notevole difficoltà, si presenta ancora più difficoltoso rispetto alle normali strutture turistico-alberghiere;

considerato che la disciplina prevista dall'articolo 6, comma 10 del disegno di legge A.C. 5627 va considerata comprensiva anche dei rifugi alpini ma

che appare opportuna una specificazione di ciò a livello regolamentare;

impegna il Governo

a specificare, con un apposito provvedimento, come la disciplina della proroga dei termini per l'adeguamento alle disposizioni in materia di prevenzioni ed incendi, di cui all'articolo 6 comma 10 dell'A.C. 5627 sia estensibile anche ai rifugi alpini.

9/5627/12. Detomas, Caveri, Widmann, Zeller, Brugger, Manzini.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3391 — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZIAMENTI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI ALLE INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO SVOLTE DA UNIVERSITÀ E DA ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE (APPROVATO DALLA III COMMISSIONE DEL SENATO) (5274)

(A.C. 5274 — sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. All'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Il divieto di cui al comma 1 non si applica ai finanziamenti che vengono

erogati dal Ministero degli affari esteri, ai sensi degli articoli 7 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, per la realizzazione di iniziative, interventi, programmi ed attività nel settore della cooperazione allo sviluppo, in favore di università e di organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, salvo quanto disposto dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Ai soggetti sopra indicati potranno essere concessi anticipi nella misura del 50 per cento del valore complessivo del progetto nel primo anno, seguiti da anticipi del 40 per cento negli anni successivi ».

PROPOSTE DI LEGGE: CALDEROLI; BERTINOTTI ED ALTRI; MALAVENDA ED ALTRI; PISCITELLO ED ALTRI; GARDIOL; STANISCI ED ALTRI; SCHMID ED ALTRI; SCRIVANI ED ALTRI; SCALIA; PANETTA; MANZIONE; COLUCCI ED ALTRI; COLUCCI; GAETANO VENETO: MODIFICHE ALLA LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, IN MATERIA DI DIRITTI DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI (136-2052-3147-3707-3831-3849-3850-3866-3896-4032-4064-4065-4066-4451)

(A.C. 136 – sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

(Costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie).

1. In ogni unità produttiva avente i requisiti di cui all'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e nelle unità amministrative individuate dai contratti collettivi stipulati ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, i lavoratori hanno diritto di costituire, secondo le modalità stabilite dagli articoli 2 e 3, una rappresentanza sindacale unitaria.

2. Nelle unità che occupano fino a quindici dipendenti possono essere costituite rappresentanze sindacali unitarie aziendali o interaziendali, con modalità definite dalla contrattazione collettiva di livello nazionale o da accordi interconfederali di medesimo livello. Se in sede contrattuale non si perviene ad un'intesa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale convoca le parti

allo scopo di sollecitare l'adozione di una disciplina consensuale della materia di cui al presente comma. Se l'intesa non viene raggiunta entro i successivi tre mesi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale stabilisce le modalità di costituzione delle rappresentanze di cui al presente comma con proprio decreto, le cui disposizioni si applicano fino alla definizione di una diversa disciplina da parte della contrattazione collettiva di livello nazionale o di accordi interconfederali di medesimo livello.

3. Nelle imprese articolate sul territorio nazionale in più unità produttive e nelle pubbliche amministrazioni possono essere costituiti organismi di coordinamento, espressi in modo proporzionale, tra le rappresentanze sindacali unitarie elette nelle unità produttive o amministrative. Le modalità di designazione e le competenze di tali organismi di coordinamento sono stabilite mediante appositi regolamenti deliberati dalle rappresentanze sindacali unitarie interessate.

4. Nelle aree e nei settori nei quali il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede la contrattazione territoriale integrativa, la titolarità della contrattazione stessa spetta alle organizzazioni sindacali territorialmente rappresentative, alle quali si affiancano gli organismi di coordina-

mento eventualmente eletti dalle rappresentanze sindacali unitarie presenti in quello stesso ambito.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

(Delega al Governo per la definizione di norme per la registrazione delle organizzazioni sindacali, il riconoscimento della personalità giuridica, l'attribuzione della efficacia obbligatoria dei contratti o accordi collettivi).

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 39 della Costituzione, il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, uno o più decreti legislativi recanti norme relative alla registrazione delle organizzazioni sindacali, alla conseguente attribuzione della personalità giuridica di diritto privato, all'estensione nei confronti di tutti i lavoratori appartenenti al settore a cui il contratto si riferisce, sulla base dei seguenti principi e criteri:

a) ai fini della registrazione, disposta con decreto del Ministro del lavoro, le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, privati e pubblici, dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro, devono darsi uno statuto che, allo scopo di assicurare un ordinamento interno a base democratica, stabilisca le condizioni per l'ammissione, il recesso, l'esclusione degli associati; riconosca eguaglianza di diritti a tutti gli associati, garantendo la partecipazione di essi o dei loro delegati alla formazione delle

deliberazioni sociali, con libertà di discussione e con voto segreto; stabilisca la elettività delle cariche sociali, da attuarsi mediante voto segreto; definisca le modalità per la convocazione dei congressi e per le riunioni degli organi direttivi e i relativi poteri; stabilisca le modalità di redazione, approvazione e pubblicazione del bilancio di esercizio e, ove del caso, del bilancio consolidato; indichi le cause per le quali la registrazione può essere revocata, in relazione all'accertamento del venir meno delle condizioni per la registrazione stessa o di gravi violazioni statutarie tali da menomare l'ordinamento democratico; preveda la tenuta presso il Ministero del lavoro e il CNEL dell'Albo delle organizzazioni sindacali registrate. L'avvenuta registrazione produce il riconoscimento della personalità giuridica;

b) ai fini del riconoscimento della efficacia dei contratti collettivi stipulati da rappresentanze sindacali costituite ai sensi del presente articolo, le rappresentanze unitarie, distinte per datori di lavoro e lavoratori, sono composte da delegazioni designate dalle rispettive associazioni registrate per l'attività economica e il territorio a cui il contratto si riferisce, in proporzione dei loro iscritti. In caso di controversie sulla formazione delle rappresentanze decide con decreto, sentite le parti interessate, il Ministro del lavoro. Il contratto collettivo si intende stipulato se i sotto scrittori rappresentano - almeno il 51 per cento degli iscritti alle associazioni che concorrono alla formazione di ciascuna rappresentanza unitaria, purché appartenenti almeno alla metà più una delle associazioni che hanno concorso a costituirle. Il contratto collettivo stipulato ai sensi del presente articolo ha efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alla categoria cui esso si riferisce e nell'ambito territoriale o aziendale delle associazioni sindacali comprese nelle rappresentanze unitarie.

2. Con uno o più decreti legislativi, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato a

disporre, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, norme concernenti la certificazione annuale del numero degli aderenti, fermo restando il rispetto della libertà sindacale e del diritto individuale di associazione.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

Testo alternativo del relatore di minoranza on. Taradash

ART. 1.

(Costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie).

1. In ogni unità produttiva avente i requisiti di cui all'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e nelle unità amministrative individuate dai contratti collettivi stipulati ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, i lavoratori hanno diritto di costituire, secondo le modalità stabilite dagli articoli 2 e 3, una rappresentanza sindacale unitaria.

2. Nelle unità che occupano fino a quindici dipendenti possono essere costituite rappresentanze sindacali unitarie aziendali o interaziendali, con modalità che vengono definite dalla contrattazione collettiva di livello nazionale o da accordi interconfederali di medesimo livello.

3. Nelle imprese articolate sul territorio nazionale in più unità produttive e nelle pubbliche amministrazioni possono essere costituiti organismi di coordinamento, espressi in modo proporzionale, tra le rappresentanze sindacali unitarie elette nelle unità produttive o amministrative. Modalità di designazione e competenze di tali organismi di coordinamento sono stabilite mediante appositi regolamenti deliberati dalle rappresentanze sindacali unitarie interessate.

4. Nelle aree e nei settori nei quali il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede la contrattazione territo-

riale integrativa, la titolarità della contrattazione stessa spetta alle organizzazioni sindacali territorialmente rappresentative, alle quali si affiancano i coordinamenti eventualmente eletti dalle rappresentanze sindacali unitarie presenti in quello stesso ambito.

Testo alternativo del relatore di minoranza on. Alemanno

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

(Delega al Governo per la definizione della registrazione per le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, per il riconoscimento della personalità giuridica e per l'efficacia obbligatoria dei contratti o accordi collettivi).

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 39 della Costituzione, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, uno o più decreti legislativi recanti norme relative alla registrazione delle organizzazioni sindacali, alla conseguente attribuzione della personalità giuridica di diritto privato, all'estensione *erga omnes* dei contratti collettivi di lavoro sulla base dei seguenti principi e criteri:

a) ai fini della registrazione, disposta con decreto del Ministro del lavoro, le associazioni sindacali dei lavoratori privati e pubblici, dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro, devono darsi uno statuto che assicuri un ordinamento interno a base democratica, stabilisca le condizioni per l'ammissione, il recesso, l'esclusione degli associati; riconosca eguaglianza di diritti a tutti gli associati, garantendo la loro partecipazione alle deliberazioni sociali con voto segreto; stabilisca le procedure di elezione alle cariche sociali, da realizzare con voto segreto; definisca le modalità per la convocazione dei congressi e per le riunioni degli organi direttivi con i relativi

poteri; stabilisca le modalità per la redazione, approvazione e pubblicazione del bilancio di esercizio e di quello consolidato; indichi le cause per le quali la registrazione può essere revocata per il venir meno delle condizioni per la registrazione medesima o per gravi violazioni statutarie; preveda la tenuta presso il CNEL dell'Albo delle organizzazioni sindacali registrate. L'avvenuta registrazione produce il riconoscimento della personalità giuridica;

b) ai fini del riconoscimento dell'efficacia dei contratti collettivi stipulati dalle rappresentanze sindacali costituite ai sensi del presente articolo, le rappresentanze unitarie, distinte per datori di lavoro e lavoratori, vengono composte da delegazioni espresse dalle rispettive associazioni registrate per l'attività produttiva e per il territorio a cui il contratto si riferisce, in proporzione dei loro iscritti. Il contratto collettivo si intende stipulato se i sotto scrittori rappresentino almeno il 51 per cento degli iscritti alle associazioni concorrenti alla formazione di ciascuna rappresentanza unitaria, purché appartenenti alla metà più una delle associazioni che hanno concorso a costituirle. Il contratto collettivo stipulato ai sensi del presente articolo ha efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alla categoria cui esso si riferisce e nell'ambito territoriale o aziendale delle associazioni sindacali comprese nelle rappresentanze unitarie.

2. Con uno o più decreti legislativi, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato a disporre, sentite le organizzazioni sindacali, norme concernenti la certificazione annuale del numero degli aderenti, fermo restando il rispetto della libertà sindacale e del diritto individuale di associazione.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

1. 92. Armani, Contento, Menia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Consigli unitari).

1. I consigli unitari delle lavoratrici e dei lavoratori sono eletti e costituiti, secondo le norme di cui alla presente legge, in ogni unità produttiva o ufficio lavorativo, compresi quelli della pubblica amministrazione, individuati ai sensi dell'articolo 14, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, ovvero ai sensi dei successivi contratti o accordi collettivi in conformità alla presente legge.

2. Le norme della presente legge si applicano sia ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, sia quelli a tempo determinato, comunque definiti (*part-time*, *interinale*, *stagionale*, ecc.), ed ai soci lavoratori delle cooperative, nonché ai lavoratori solo formalmente indipendenti (prestatori d'opera, consulenti, terzo settore, ecc.), quando il rapporto di collaborazione raggiunga i tre mesi continuativi di durata.

1. 4. Malavenda.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

(Registrazione dei sindacati).

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro devono registrarsi presso gli appositi uffici del Ministero del lavoro.

2. Condizione unica per la registrazione dei sindacati è il deposito presso il Ministero del lavoro dello statuto, che deve prevedere un ordinamento democratico, la designazione mediante elezione da parte degli associati di tutti gli organi statutari e l'adozione a maggioranza di tutte le decisioni rilevanti.

3. I sindacati registrati hanno personalità giuridica di diritto privato, rappresentano i propri iscritti e stipulano contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligato-

ria *erga omnes* a condizione di rappresentare come numero di iscritti, da soli o in concorso con altri sindacati, la maggioranza assoluta delle categorie cui si riferisce il contratto, ai vari livelli territoriali di contrattazione.

01. 01. Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.

Al comma 1, dopo le parole: nelle unità aggiungere le seguenti: e nelle cooperative di lavoro.

1. 54. Paolo Colombo, Michielon.

Al comma 1, dopo le parole: ed integrazioni, aggiungere le seguenti: nonché nelle cooperative di produzione e lavoro.

1. 8. Malavenda.

Al comma 1, dopo le parole: ed integrazioni, aggiungere le seguenti: e nelle cooperative lavoro.

* **1. 9.** Cangemi, Giordano.

Al comma 1, dopo le parole: ed integrazioni, aggiungere le seguenti: e nelle cooperative di lavoro.

* **1. 53.** Paolo Colombo, Michielon.

Al comma 1, dopo le parole: ed integrazioni, aggiungere le seguenti: e nelle imprese cooperative.

1. 31. Gardiol.

Al comma 1, dopo le parole: i lavoratori aggiungere le seguenti: dipendenti, assimilati, nonché con rapporto di lavoro parasubordinato cosiddetto atipico.

1. 7. Malavenda.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e una rappresentanza dei lavoratori alla sicurezza.

1. 25. Malavenda.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Alle imprese di navigazione, per il personale navigante si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 3, della legge 20 maggio 1970, n. 300.

1. 100. Governo.

Sopprimere il comma 2.

1. 51. Contento, Polizzi, Bocchino.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nelle unità che occupano fino a quindici dipendenti possono essere costituite rappresentanze sindacali unitarie aziendali o interaziendali, con modalità che vengono definite dalla contrattazione collettiva di livello nazionale o da accordi interconfederali di medesimo livello. Se in sede contrattuale non si perviene ad un'intesa entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il ministro del lavoro e della previdenza sociale convoca le associazioni dei datori di lavoro e le associazioni sindacali rappresentative, allo scopo di sollecitare una disciplina consensuale della materia di cui al comma che precede. Se l'intesa non viene raggiunta entro i successivi sei mesi, il ministro del lavoro e della previdenza sociale convoca nuovamente i soggetti di cui al presente comma per una nuova sollecitazione

1. 60. Acierno.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nelle unità che occupano fino a quindici dipendenti possono essere costituite rappresentanze sindacali unitarie aziendali o interaziendali, con modalità

che vengono definite dalla contrattazione collettiva di livello nazionale o da accordi interconfederali di medesimo livello.

1. 50. Contento, Alemanno.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nelle unità che occupano fino a quindici dipendenti possono essere costituite rappresentanze sindacali unitarie aziendali, con modalità che vengono definite dalla contrattazione collettiva di livello nazionale o da accordi interconfederali di medesimo livello.

***1. 70.** Alemanno, Polizzi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nelle unità che occupano fino a quindici dipendenti possono essere costituite rappresentanze sindacali unitarie aziendali, con modalità che vengono definite dalla contrattazione collettiva di livello nazionale o da accordi interconfederali di medesimo livello.

***1. 56.** Peretti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nelle unità che occupano fino a quindici dipendenti possono essere costituite rappresentanze sindacali unitarie aziendali, con modalità che vengono definite dalla contrattazione collettiva di livello nazionale o da accordi interconfederali di medesimo livello.

***1. 65.** Prestigiacomo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Nelle unità che occupano fino a quindici dipendenti *con le seguenti:* Nelle unità nelle quali non si applica quanto disposto dall'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni.

1. 90. La Commissione

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: con modalità definite *fino alla fine del periodo.*

1. 27. Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: definite *con le seguenti:* che verranno definite.

1. 20. Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.

Al comma 2, sostituire le parole da: contrattazione collettiva *sino alla fine del comma con le seguenti:* presente legge.

1. 26. Cangemi, Giordano.

Al comma 2, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

1. 24. Paolo Colombo, Michielon.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: se in sede contrattuale *sino a, nel terzo periodo:* entro i successivi tre mesi.

1. 19. Malavenda.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: stabilisce *con le seguenti:* , sentite le parti formula una proposta e, tenuto conto delle loro osservazioni, trascorsi ulteriori 3 mesi, provvede con un proprio decreto, stabilendo.

1. 29. Cordoni.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole da: le cui disposizioni *fino alla fine del comma.*

1. 42. Malavenda.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Alle unità produttive ed amministrative di cui ai precedenti commi è equiparata ogni altra unità lavorativa comunque collegata ad enti pubblici e privati, ad enti non commerciali, a cooperative di produzione e lavoro, a cooperative sociali, anche se non caratterizzati da fini di lucro

1. 75. Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: possono essere costituiti *aggiungere le seguenti:* , fatta salva diversa disciplina prevista dai contratti nazionali collettivi di lavoro, laddove non siano previsti e regolamentati dai contratti collettivi nazionali.

1. 35. Strambi.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: costituiti organismi *con le seguenti:* previste, in sede di contrattazione decentrata locale, procedure per la costituzione di organismi.

1. 36. Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: mediante appositi regolamenti deliberati.,

1. 76. Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: nei limiti indicati dalla contrattazione collettiva decentrata locale.

1. 41. Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.

Sopprimere il comma 4.

1. 55. Paolo Colombo, Michielon.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Nelle aree e nei settori in cui il contratto nazionale di lavoro prevede la contrattazione territoriale integrativa, la titolarità della contrattazione stessa spetta alle r.s.u..

1. 77. Malavenda.

Aggiungere in fine il seguente comma:

5. La contrattazione collettiva nazionale o gli accordi interconfederali di medesimo livello di cui al comma 2 definiscono la composizione delle rappresentanze sindacali unitarie costituite ai sensi del comma 2, l'ammontare dei permessi retribuiti e non retribuiti ad esse spettanti e le modalità di fruizione degli stessi.

Conseguentemente:

all'articolo 4, comma 1, sopprimere la lettera a).

all'articolo 5, al comma 4, lettera a) sostituire le parole: fino a duecento addetti *con le seguenti:* da sedici a duecento addetti.

1. 91. La Commissione.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Nel comparto « scuola » le r.s.u. sono distinte per componenti professionali. Pertanto si eleggeranno, secondo le modalità previste dagli articoli seguenti, e attraverso la costituzione di distinti seggi elettorali, r.s.u. del personale docente, ed r.s.u. del restante personale. La disciplina relativa agli odierni capi di istituto si conforma a quella dei dirigenti.

1. 01 Albertini.